

Le Regole a San Pietro
e la causa al Comune

LA DECISIONE, presa di recente dal Comune di S. Pietro di Cadore, di presentare appello avverso alla sentenza emessa dal Tribunale, che lo dà soccombente nella vertenza contro le quattro Regole locali circa la proprietà di corposi beni-boschi, pascoli, malghe, potrebbe essere vista come un atto cautelare per scadenza di termini o una mossa tattica, ma anche, perlomeno in teoria, porsi su una linea d'intransigenza, che comporterebbe altri anni di attesa ed ulteriori spese legali.

Nel frattempo, si sono levate voci autorevoli, riportate anche da questo giornale, che auspicano un onorevole compromesso tra le parti, per evitare, anzitutto, altri inutili oneri - il regoliere s'identifica, tranne poche eccezioni, con il cittadino -, che già ora possono quantificarsi oltre il mezzo milione di vecchie lire a persona, neonati compresi, che produrrebbero dissesto nel bilancio comunale ed impoverimento in quello delle Regole. Penso che la sentenza del Tribunale si sia avvalsa molto di momenti della storia, a cominciare dall'acquisizione della terra, ancora «res nullius», da parte dei primi arrivati, e scendendo nei secoli, fino al dispositivo stesso della legge regionale 26/96, che, all'art. 5/2, così recita: «Costituiscono altresì beni delle Regole quelli attualmente amministrati dai comuni in base al decreto vicereale n. 225 del 15 novembre 1806, se riconosciuti...». Credo che, a questo punto, siano opportune alcune osservazioni, volte al tentativo di offrire un po' di chiarezza nel rapporto che si è venuto instaurando nel tempo tra diversi statuti regolieri e la legge regionale che ne detta la normativa. Ne scelgo uno, in vigore in una delle quattro Regole attrici nella vertenza in atto, per cogliervi alcuni punti discordanti, fondamentali, tra altri, pur rilevanti o di minore incidenza, che vi appaiono. Mi avvalgo, in questa rilettura, del commento, ampio e motivato, di due studiosi, esperti di comunità montane, tra cui le Regole, delle quali sono da sempre fautori, apparso sulla rivista di cultura e di attualità «Dolomiti», n. 1/1997, alle pagine da 11 a 40: gli avvocati Ivone Caccivillani ed Enrico Gaz. La prima puntualizzazione riguarda la competenza della legge regionale: oltre alle Regole da ricostituire, essa si estende altresì a quelle operanti in virtù del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, art. 1/2. Tanto viene ribadito dal successivo articolo, che, inoltre, al punto c), dispone che le Regole, per ottenere l'autorizzazione a ricostituirsi, devono presentare l'elenco dei «fuochi-famiglia o nuclei familiari» proprietari dei beni silvo-pastorali. Su questa norma, che è fondamentale, in quanto indica i soggetti al diritto del regolarierato, due studiosi individuano l'esigenza dell'omogeneizzazione di tutte le Regole, con la tacita abrogazione di norme precedenti. Essa, però, non è stata recepita dallo statuto in esame, che, nel suo art. 1, afferma che sono regolieri i «discendenti maschi» delle famiglie che hanno goduto di tale diritto, ovvero gli individui. Su un altro punto è necessario soffermarsi, quello in cui, all'art. 4/1 della legge regionale, impone che nei loro statuti, siano rispettati «i principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico vigente». Non è, com'è chiaro, una singola disposizione, ma un'enunciazione onnicomprensiva per chi dovrebbe trarne le conseguenze. E' stato detto che, nella prima stesura, poi modificata, vi si faceva un cenno esplicito al problema della parità dei diritti tra uomo e donna, tuttora contestata. Nel commento cui qui si fa riferimento, viene citata anche l'ordinanza n. 917/1988 della Corte Costituzionale, che afferma che «non può lo statuto di una comunione familiare derogare ad una norma di legge». La 26/96 riconosce l'autonomia statutaria delle Regole, ma i due studiosi scrivono

«che essa tuttavia non è senza limiti» e che «è inevitabile che tale norma vincoli le Regole ad una elaborazione statutaria non acriticamente ancorata al passato, ma sensibile ed attenta ai nuovi valori sociali ormai condivisi dalla comunità civile».

Tralasciando altri spunti, di minore o di altrettanta rilevanza, non si comprende i motivi per i quali la 26/96, certamente pietra miliare nella storia delle Regole, tardi tanto per essere resa operante. E' un fatto che essa venne emanata in pieno accordo, col loro consenso, dopo un ottennio di discussioni su diverse altre proposte, prima fra tutte quella del prof. Potosghnigt, del 1988. Appariva doverosa tale applicazione, attraverso una revisione statutaria, chiaramente prescritta dall'art. 3/I/C, che chiede «l'elaborazione del nuovo laudo o statuto». La legge aveva ribadito l'autonomia statutaria, le aveva collocate nella sfera del diritto privato, aveva, un po' forse forzando, mutato la «pertinenza» dei beni in «proprietà» (il codice civile afferma che il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, mentre i beni regolieri sono soggetti all'inalienabilità ed all'indivisibilità), ne ha esteso le competenze al campo culturale e sociale ed alla tutela ambientale, garantendo che leggi come quella del 1923 sugli usi civici non si sarebbero più viste.

Lo statuto della Regola che ho potuto esaminare porta la data del 23.2.1964; è tuttora vigente: naturalmente la 26/96 è del tutto ignorata, il che potrebbe ipotizzare anche «l'inerzia» prevista dall'art. 12, che d'altronde insorgerebbe altresì dalla «litigiosità e da contestazioni continue e sistematiche». Tornando all'inizio di quest'intervento, rimane un dubbio in chi deve accontentarsi, più che alla legge, alla logica ed al buon senso: se, cioè, se una Regola che non applica la sua legge istitutiva, abbia la capacità di adire o di resistere quale attrice in una vertenza davanti ai giudici.

Floriano De Zolt